

EDITORIALE – 19 FEBBRAIO 2020

Brexit: lo spazio giudiziario europeo in
materia civile e commerciale all'alba
dell'*exit day*

di Angelo Davì

Professore ordinario di Diritto internazionale
Sapienza – Università di Roma

e Alessandra Zanobetti

Professore ordinario di Diritto internazionale
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'*exit day**

di Angelo Davì

Professore ordinario di Diritto internazionale
Sapienza – Università di Roma

e Alessandra Zanobetti

Professore ordinario di Diritto internazionale
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Abstract [It]: In vista della sua uscita dall'Unione europea il Regno Unito ha adottato nel 2018 il *EU (Withdrawal) Act* che prevede come principio generale il mantenimento dell'*acquis* dell'Unione nella sua legislazione interna in qualità di *EU-retained law*. Tuttavia nel campo del diritto internazionale privato e della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale il Ministry of Justice, utilizzando i poteri che lo stesso *Act* gli ha conferito, ha adottato numerose *Regulations* che revocano la maggior parte delle norme uniformi europee ora in vigore. Questo articolo offre una panoramica del probabile assetto che, sulla base dei suddetti provvedimenti, assumeranno le relazioni future tra il Regno Unito e la UE in materia di diritto internazionale privato ed in particolare nei settori della competenza giurisdizionale e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, dell'insolvenza, del diritto di famiglia, della legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali e ancora in altri campi delle relazioni giuridiche transnazionali di privati e imprese.

Abstract [En]: As a result of the Brexit process in 2018 the United Kingdom adopted in the EU (Withdrawal) Act that provides as a general principle for the maintenance of the Union *acquis* in its domestic legislation as “EU-retained law”. In the field of private international law and judicial cooperation in civil and commercial matters, however, the Ministry of Justice, acting upon the powers conferred by the Act, has passed several Regulations that revoke most of the European uniform rules now in force. This article offers an overview of the likely legal setting that, in light of the adopted rules, will preside over the UK-EU relationships with respect to matters of private international law, and in particular to matters of jurisdiction and recognition and enforcement of judgments, of insolvency, of family law, of the law applicable to contractual and non contractual obligations, as well as other areas raising cross-border legal issues involving both individuals and companies.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il *EU (Withdrawal) Act 2018* e le *Regulations* finora adottate riguardo alla cooperazione giudiziaria civile. 3. La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: la *revocation* del regime Bruxelles-Lugano e l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro. 4. Le *Regulations* riguardanti le norme uniformi europee in materia di procedura civile e di assistenza giudiziaria. 5. Le procedure d'insolvenza transfrontaliere. 6. Le regole sulla legge applicabile ai contratti e alle obbligazioni non contrattuali. 7. La materia del diritto di famiglia: ritorno ad un regime basato sulle convenzioni internazionali di diritto internazionale privato uniforme. 8. L'effetto della Brexit sul funzionamento di altre regole di diritto internazionale privato contenute nella legislazione europea: il caso dei mercati finanziari. 9. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea è destinato a provocare importanti ripercussioni anche sullo spazio giudiziario europeo e sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Sebbene la modalità di partecipazione britannica alle politiche concernenti questo ambito consenta al governo di Londra di scegliere di volta in volta se aderire o meno ad ogni singola misura proposta, in pratica esso ha tuttavia esercitato l'*opting-in* nella maggioranza dei casi: di conseguenza le norme europee in materia

* Articolo sottoposto a referaggio.

attualmente applicabili nel Regno Unito sono numerose e rivestono un considerevole rilievo pratico¹. La questione ha suscitato molto interesse, testimoniato, fra l'altro, dalla pubblicazione di vari documenti ufficiali² e dai numerosi studi scientifici ed interventi a convegni specificamente dedicati all'argomento. Mentre in un primo tempo tali diversi contributi prospettavano per lo più ipotesi in larga parte da verificare, a causa sia dell'incertezza legata alle modalità del recesso ed addirittura al suo effettivo avverarsi, sia di una serie di dubbi di carattere politico e giuridico relativi alla sopravvivenza di alcuni atti ed alla reviviscenza di altri³, nel corso di questa lunga fase di avvicinamento alla Brexit il quadro si è fatto progressivamente più chiaro e definito. Infatti i problemi legati al futuro assetto del settore, sottolineati dai commentatori, hanno indotto le istituzioni britanniche a dedicare molta attenzione ai diversi aspetti

¹ Come stabilito dal Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al Trattato di Lisbona e, già in precedenza, dal Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al Trattato di Amsterdam, ciascuno di tali due Stati può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa nel settore, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte. Il Regno Unito partecipa attualmente a quasi tutti i regolamenti che riguardano il diritto internazionale privato e la cooperazione giudiziaria in materia civile, con la sola esclusione del regolamento 650/2012 concernente il diritto internazionale privato delle successioni e dei tre regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata nelle materie della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e della giurisdizione, della legge applicabile e del riconoscimento delle decisioni in tema di effetti patrimoniali dei matrimoni e di quelli delle unioni registrate (rispettivamente regolamenti 1259/2010, 2016/1103 e 2016/1104). Esso non ha inoltre accettato di essere vincolato al Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che è stato ratificato dall'Unione europea a nome dei suoi Stati membri. Per una valutazione interessante del ruolo che il Regno Unito ha svolto nell'elaborazione ed adozione della normativa europea relativa al diritto internazionale privato v. M. PILICH, *Brexit and EU private international law: May the UK stay in?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017, p. 382 ss., spec. 388; l'influenza di questo paese è stata peraltro rilevante perfino nell'elaborazione del citato regolamento 650/2012, al quale ha poi deciso di non partecipare: v. in proposito A. DAVÌ, *Introduzione al regolamento europeo sulle successioni*, Napoli, 2019, p. 23 ss., anche sulle ragioni della decisione britannica di non esercitare l'*opting-in*.

² V., ad es., il documento della Commissione europea *Position Paper on Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters*, TF50 (2017) 9/2 – Commission to UK, 12/13 luglio 2017, in https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters_en, nonché il documento dedicato alla materia dal governo britannico, *Providing a cross-border civil judicial cooperation framework: a future partnership paper* del 22 agosto 2017, in <https://www.gov.uk/government/publications/providing-a-cross-border-civil-judicial-cooperation-framework-a-future-partnership-paper> e quello della House of Lords, European Union Committee, *Brexit: Justice for families, individuals and businesses*, 20 marzo 2017, in <https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/lddeucom/134/134.pdf>.

³ Le incertezze legate al futuro del quadro giuridico sono riflesse anche nei titoli, oltre che nei contenuti, dei contributi scientifici: v. ad es. A. DICKINSON, *Reading the Tea Leaves? Private International Law in England after EU Exit*, 26 ottobre 2016, in <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/10/reading-tea-leaves-private-international-law-england-after-eu-exit>, e E. LEIN, *Unchartered Territory? A Few Thoughts on Private International Law post Brexit*, in *Yearbook of Private International Law*, XVII, 2015-2016 (2017), p. 33 ss. Sulla stessa incertezza del verificarsi o meno del recesso del Regno Unito e sulle molte incognite delle sue modalità, non ancora del tutto definite, si rinvia alle osservazioni di B. CARAVITA, *Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?*, in *federalismi.it*, n. 16/2017, e di C. CURTI GIALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea*, *ibidem*, n. 13/2016; v. inoltre P. MANZINI, *Brexit: il "lungo addio", tra diritto dell'Unione europea e diritto internazionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2017, p. 89 ss.

che compongono il quadro delle norme europee in materia e ad adottare con sollecitudine un certo numero di atti legislativi ad integrazione dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*⁴.

Il testo di tale *Act*, coordinato con quello dello *European Union (Withdrawal Agreement) Bill*⁵, stabilisce, come è noto, il principio generale che l'*acquis* dell'Unione entra a far parte del diritto interno. D'altra parte il diritto dell'Unione continuerà comunque ad avere efficacia – incluse le nuove regole, le modifiche e le sentenze interpretative dalla Corte di giustizia che dovessero nel frattempo essere emanate – per tutto il c.d. *implementation period*, il cui termine finale è (al momento) fissato al 31 dicembre 2020, mentre a partire da quella data è previsto che tale diritto venga per l'appunto incorporato nella legislazione del Regno Unito, “cristallizzandosi” nello stato in cui si trova⁶. Il *EU (Withdrawal) Act* prevede peraltro che, qualora talune delle norme così nazionalizzate, definite “retained EU law”, non siano più idonee ad operare ovvero operino in maniera inadeguata o risultino pleonastiche a causa del recesso del Regno Unito dalla UE, i membri del governo possano emanare apposite *Regulations* per rimuovere le norme in questione od adottare altre disposizioni che ne rendano possibile il corretto funzionamento⁷. I poteri così attribuiti sono già stati effettivamente esercitati in molti settori; in particolare, il Ministry of Justice ha emanato nel corso del 2018 e del 2019 alcune *Regulations* riguardanti i diversi aspetti del diritto internazionale privato e della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Le norme finora adottate rispondono a due esigenze: innanzitutto quella di stabilire disposizioni transitorie che assicurino un'ordinata dismissione delle regole europee, come del resto auspicato anche

⁴ Il testo dell'*Act* (il cui progetto era noto nelle prime fasi di elaborazione come “Great Repeal Bill”) è consultabile in <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents>. Il presente contributo si riferisce alla versione aggiornata al 30 dicembre 2019.

⁵ Il testo del *Bill*, che è stato già approvato dalla House of Commons e in prima e seconda lettura dalla House of Lords, è consultabile in <https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0001/20001.pdf>. La sua definitiva conversione in *Act* è prevista per gennaio 2020.

⁶ L'art. 3 del *EU (Withdrawal) Act 2018* stabilisce che: “Direct EU legislation, so far as operative immediately before exit day, forms part of domestic law on and after exit day”. Il precedente art. 2 dispone che: “EU-derived domestic legislation, as it has effect in domestic law immediately before exit day, continues to have effect in domestic law on and after exit day”. Il *EU (Withdrawal Agreement) Bill* sostituisce il riferimento all'*exit day*, previsto per l'ipotesi di un recesso dall'Unione senza accordo, con una data precisa, per l'appunto il giorno 31 dicembre 2020 alle ore 23, fuso orario di Londra; l'*Explanatory memorandum* allegato allo stesso *Bill*, in <https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0001/en/20001en.pdf>, par. 23, precisa che il *Bill*: “amends the EU (Withdrawal) Act 2018 so that the conversion of EU law into ‘retained EU law’ and the domestication of historic Court of Justice of the European Union (CJEU) case law can take place at the end of the implementation period rather than on ‘exit day’”. L'art. 33 del *Bill* stabilisce che la data del 31 dicembre 2020 possa essere modificata solo con un futuro emendamento del testo e quindi solo con atto del Parlamento.

⁷ La norma che attribuisce tali poteri ai ministri – c.d. *Henry VIII clause* – è l'art. 8 (*Dealing with deficiencies arising from withdrawal*), le cui particolareggiate disposizioni precisano i presupposti, le condizioni e i limiti dell'esercizio dei poteri stessi, mentre la *Schedule 7* allegata all'*Act* indica i casi in cui i provvedimenti adottati, onde acquistare efficacia, devono altresì essere presentati per approvazione ai due rami del parlamento, in applicazione della c.d. “affirmative resolution procedure”.

dalle istituzioni dell'Unione⁸; inoltre, la necessità di dar vita ad un regime di diritto internazionale privato e di cooperazione e assistenza transfrontaliera che possa funzionare efficacemente quando il Regno Unito non sarà più membro dell'Unione. È naturalmente ben possibile che il negoziato che deve aprirsi a Bruxelles sulle future relazioni fra l'Unione e il Regno Unito consentirà di concludere accordi specifici riguardanti la materia. Sembra però ragionevole presumere che per buona parte le *Regulations* finora adottate corrispondano a quello che effettivamente sarà l'assetto *post* Brexit in questo settore; in ogni caso esse costituiranno necessariamente quanto meno il punto di partenza di ogni eventuale discussione e la base di riferimento per la valutazione delle reciproche convenienze delle due parti. Il quadro attuale, anche se forse non del tutto definito, è quindi sicuramente ora molto più chiaro: può dunque essere interessante esaminare questi provvedimenti e tentare di delineare il futuro scenario delle relazioni fra Regno Unito e Stati dell'Unione europea in materia.

2. Il *EU (Withdrawal) Act 2018* e le *Regulations* finora adottate riguardo alla cooperazione giudiziaria civile

Nonostante che il *EU (Withdrawal) Act 2018* stabilisca, come si è già indicato, il principio generale del mantenimento dell'*acquis* dell'Unione in veste di *EU-retained law*, sembra invece che, per quanto riguarda gli atti adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, la situazione si configuri piuttosto in termini rovesciati: la maggior parte della normativa europea e degli strumenti collegati è stata infatti espunta (*revoked* nell'espressione utilizzata dalle *Regulations*), mentre le norme *retained* costituiscono le eccezioni. Il motivo di questa rimozione risiede nel fatto che la reciprocità di applicazione, che naturalmente non potrà sopravvivere alla Brexit, costituisce il presupposto del funzionamento della maggioranza delle disposizioni in questione. Non si tratta, o per lo meno non si tratta soltanto, del venir meno da parte del Regno Unito della volontà di proseguire nella cooperazione con gli ex partner europei, ma a volte anche dell'esistenza di ostacoli di carattere tecnico-giuridico che non rendono praticabile l'applicazione unilaterale di molti dei provvedimenti attualmente vigenti.

⁸ V., ad es., il *Position paper on Judicial Cooperation in Civil and Commercial matters* della Commissione, cit. *supra* in nota 2; sull'importanza di un'ordinata transizione per mitigare gli effetti del recesso britannico sull'attività degli operatori economici e sul generale assetto del commercio internazionale v. inoltre J. BRYANT, C. DREWS, *The Brexit's Repercussions on International Arbitration*, in *Yearbook on International Arbitration*, 2019, p. 44 s.; J. FITCHEN, *The PIL Consequences of Brexit*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 2017, spec. p. 413 ss.; J. UNGERER, *Consequences of Brexit for European Private International Law*, in *European Papers*, 2019, p. 395 ss. D'altra parte, l'adozione di regole per il dopo Brexit tende anche ad alleviare le conseguenze immediate che la situazione di incertezza giuridica può provocare, ed anzi ha già provocato, sull'assetto delle relazioni economiche che coinvolgono il Regno Unito nella fase transitoria attuale: v. in proposito B. HESS, *Back to the past: Brexit and European international private and procedural law*, 14 novembre 2016, <https://www.mpg.de/10824865/back-to-the-past>, che si riferisce appunto a prevedibili "pre-effects".

I contributi accademici e gli incontri scientifici cui si è fatto riferimento hanno sicuramente aiutato le istituzioni britanniche a mettere a fuoco le varie questioni da affrontare, come è stato messo in luce anche dalle audizioni svoltesi in occasione dell'elaborazione delle *Regulations*⁹. Tali apporti hanno però palesato diversità di vedute anche molto significative tra chi ritiene che il pregiudizio derivante nell'insieme al Regno Unito dal nuovo scenario giuridico sarà molto limitato ed anzi in parte compensato dal ritorno ad una maggiore libertà di azione (al cui proposito molto rilievo viene dato alla possibilità di rimettere in uso il tradizionale strumento delle *anti-suit injunctions*¹⁰) e chi invece preconizza un peggioramento complessivo del quadro giuridico con ripercussioni sui diritti individuali nonché sulla stessa competitività del paese¹¹. Ad avviso di alcuni, potrebbero anche prodursi conseguenze negative sul ruolo di Londra come sede arbitrale, perché, sebbene le norme specificamente applicabili in materia – in particolare quelle stabilite dalla Convenzione di New York del 1958 – rimangano praticamente invariate, tuttavia il clima di complessiva incertezza potrebbe scoraggiare gli operatori economici dall'indicare Londra come sede di arbitrato nei loro contratti, mentre altri invece ritengono che, al contrario, il nuovo assetto normativo potrebbe incentivare il ricorso all'arbitrato inglese¹².

⁹ A tale proposito, v. A. DICKINSON, *Close the door on your way out*, 22 maggio 2017, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2964967.

¹⁰ V. A. CANNON, V. NAISH, H. AMBROSE, *Anti-Suit Injunctions and Arbitration Post-Brexit*, 27 luglio 2016, in <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/anti-suit-injunctions-and-arbitration-post-brexit>; M. AHMED, P. BEAUMONT, *Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on Choice of Court Agreements and its relationship with the Brussels I Recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT*, Centre for Private International Law Aberdeen Working Paper Series, No. 2016/5, in http://www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIIL_Working_Paper_2016_5.pdf; in particolare, sul ruolo delle *anti-suit injunctions* nell'arbitrato, M. ABDEL WAHAB, *Brexit's Chilling Effect on Choice of Law and Arbitration in the United Kingdom: Practical Reflections Between Aggravation and Alleviation*, in *Journal of International Arbitration*, 2016, p. 473 s.; v. però B. HESS, M. REQUEJO-ISIDRO, *Brexit – Immediate Consequences on the London Judicial Market*, 24 giugno 2016, in <http://conflictoflaws.net/2016/brexit-immediate-consequences-on-the-london-judicial-market/>, i quali fanno notare che le *anti-suit injunctions* potrebbero non essere riconosciute negli altri Stati europei e perdere così, almeno in parte, la loro efficacia.

¹¹ Il governo britannico tiene molto a mantenere il ruolo del paese e in particolare di Londra come sedi le cui istituzioni giudiziarie e arbitrali incontrano il favore degli operatori del commercio internazionale, elemento che viene considerato importante per la conservazione dell'attrattività del Regno Unito nei confronti del mondo economico e degli affari. Già nel 2015, ancor prima dell'insorgere del problema della Brexit, il governo aveva commissionato al British Institute of International and Comparative Law uno studio del tema: E. LEIN, R. McCORQUODALE, L. MCNAMARA, H. KUPELYANTS, J. DEL RIO, *Factors Influencing International Litigants' Decisions to Bring Commercial Claims to the London Based Courts*, in https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396343/factors-influencing-international-litigants-with-commercial-claims.pdf. Risulta poi da una ricerca empirica condotta da G. CUNIBERTI, *The International Market for Contracts: The Most Attractive Contract Laws*, in *Northwestern Journal of International Law & Business*, 2014, p. 455 ss., sui dati forniti dalla Camera di commercio internazionale in relazione ad oltre 4400 contratti internazionali che la legge inglese (seguita da quella svizzera) è la preferita dalle parti che inseriscono una scelta di legge nel loro contratto, solitamente accompagnata da una clausola di elezione di foro nel Regno Unito.

¹² Per un esame dei fattori che possono influenzare il ruolo *leader* di Londra come sede arbitrale nel *post* Brexit v. A. AL-NUEMAT, A. NAWAFLEH, *Brexit, Arbitration and Private International Law*, in *Journal of Politics and Law*, 2017/5, p. 119; A. CANNON, V. NAISH, H. AMBROSE, *Anti-Suit Injunctions and Arbitration Post-Brexit*; cit.; J. BRYANT, C. DREWS, *The Brexit's Repercussions on International Arbitration*, cit., p. 53 ss.; M. TORSELLO, *The Impact of Brexit on the Resolution of*

Queste divergenze di vedute hanno anche provocato qualche botta e risposta su riviste e blog giuridici, caratterizzati a volte anche dal ricorso a toni sarcastici¹³.

D'altra parte, com'è ben noto, l'adozione di norme di diritto internazionale privato europee è stata concepita come funzionale all'eliminazione degli ostacoli all'esercizio delle libertà del mercato dell'Unione; correlativamente, il venir meno o il recedere di queste ultime influenzerà senza dubbio anche il contenuto e l'operatività delle prime¹⁴. Il Regno Unito ha mostrato di saper cogliere le opportunità offerte dalle sinergie fra le varie misure poste in essere nel contesto dell'Unione per ritagliarsi una posizione di primo piano in molti settori, in particolare come sede arbitrale, ma anche come foro privilegiato per numerose questioni transfrontaliere, quali, fra l'altro, i divorzi, la diffamazione (con il c.d. fenomeno del *libel tourism*¹⁵) e le procedure di insolvenza, nonché in generale come sede europea preferita dal mondo finanziario¹⁶. L'abolizione della libera circolazione delle persone, del diritto di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, unitamente al quasi totale smantellamento della cooperazione in materia civile e commerciale, potrebbe provocare un cambiamento delle abitudini dei cittadini europei e delle imprese tale da mettere a rischio la posizione di supremazia del Regno Unito che ha finora costituito per esso una sicura fonte di guadagno, oltre che di prestigio politico e influenza culturale¹⁷.

3. La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: la *revocation* del regime Bruxelles-Lugano e l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro

Dal punto di vista della sua rilevanza, per lo meno quantitativa, la modifica che colpirà maggiormente le relazioni giuridiche transfrontaliere fra il Regno Unito e gli Stati dell'Unione riguarda il settore della libera

Transnational Commercial Disputes in Europe. Will International Commercial Arbitration Remain Unaffected?, in M. C. BARUFFI, M. ORTINO (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, Bari, 2018, p. 89 ss.

¹³ Si v., ad esempio, l'articolo di A. BRIGGS, *Secession from the European Union and private international law: the cloud with a silver lining*, 24 gennaio 2017, in https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/adrian_briggs_brexit_lecture.pdf, in cui l'autore minimizza con osservazioni pungenti le conseguenze del venir meno della regolamentazione uniforme sul complessivo quadro giuridico delle relazioni commerciali internazionali nel Regno Unito.

¹⁴ Sulle ripercussioni che la Brexit avrà in vari settori della vita economica, sociale e culturale europea v. i numerosi contributi presentati al convegno "Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?" organizzato da *federalismi* a Roma il 23 giugno 2017 e pubblicati nel n. 16/2017 della rivista; v. inoltre, in particolare sui possibili effetti della Brexit sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia P. JENEY, *The European Union's Area of Freedom, Security and Justice without the United Kingdom - Legal and Practical Consequences of Brexit*, in *ELTE Law Journal*, 2016, p. 117 ss.

¹⁵ Sul fenomeno del c.d. "libel tourism" e il ruolo del Regno Unito come foro privilegiato per la soluzione delle controversie in materia di diffamazione v. le osservazioni di T. HARTLEY, *Libel Tourism and Conflict of Laws*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2000, p. 25 ss., e, per quanto riguarda specificamente il quadro che potrebbe presentarsi nel dopo Brexit, O. ALDAG, *Jurisdiction after Brexit and the Applicable Law on Cyber Defamation Claims in the United Kingdom's and Germany's Private International Law*, in *Anglo-German Law Journal*, 2017, p. 7 ss.

¹⁶ V. in proposito l'analisi di F. DE LA PEÑA, *Gentle Brexit, a very British Exit: EEA Membership as the Most Favourable Model to Secure Financial Services Passports*, in *European Business Law Review*, 2016, p. 1057.

¹⁷ Per alcune osservazioni riguardanti il ruolo del Regno Unito sulla scena politica internazionale, che sembra dare qualche segnale di cedimento, v. C. CURTI GIALDINO, *Verso la fase due della Brexit: promesse, insidie e risultati parziali del negoziato*, in *federalismi.it*, n. 24/2017, p. 10 s.

circolazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia civile e commerciale, espressione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali di cui all'art. 81 del TFUE. Il regime Bruxelles-Lugano, che pone norme uniformi sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non solo fra gli Stati membri dell'Unione, inclusa la Danimarca, ma anche nei loro rapporti con Islanda, Norvegia e Svizzera, viene pressoché completamente travolto dalle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*. Queste determinano infatti la cessazione dell'applicabilità nel Regno Unito sia dei due regolamenti principali che si sono succeduti nel tempo (il 44/2001, c.d. Bruxelles I, e il 1215/2012, c.d. Bruxelles I-*bis*) e degli atti che li hanno via via integrati e modificati (inclusi i recenti emendamenti riguardanti il tribunale europeo dei brevetti¹⁸ e la Corte di giustizia Benelux, nonché le decisioni del Consiglio relative all'allargamento del primo regolamento ai nuovi Stati che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007 e la sua estensione alla Danimarca), sia della decisione del Consiglio 2001/470/CE che ha istituito la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Vengono altresì dichiarati privi di effetti nel Regno Unito la Convenzione di Bruxelles del 1968, le due Convenzioni di Lugano del 1988 e del 2007 e l'Accordo che ha esteso l'applicazione del regolamento Bruxelles I alla Danimarca. La parte II delle *Regulations* modifica poi, con disposizioni particolareggiate, numerosi provvedimenti interni per riflettere il fatto che il regime Bruxelles-Lugano non si applicherà più.

Le norme riguardanti la competenza giurisdizionale in materia di contratti con i consumatori e in materia di contratti di lavoro, contenute rispettivamente negli articoli 17-19 e 20-23 dell'attuale regolamento Bruxelles I-*bis*, sono invece sostanzialmente salvaguardate ed inserite, con le opportune modifiche, come nuove sezioni (da 15A a 15E) nel *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*; conseguentemente, sono mantenute anche le norme che nel regime Bruxelles-Lugano concernono il domicilio delle società ed altre persone giuridiche e che sono funzionali all'operare delle regole sulla giurisdizione. Al riguardo l'*Explanatory memorandum* che accompagna le *Regulations* si limita a segnalare che si sono voluti preservare i diritti dei consumatori e dei lavoratori mediante il mantenimento del regime ad essi particolarmente favorevole previsto dalle norme europee. Si può però immaginare che fra le ragioni che hanno suggerito di conservare lo speciale regime protettivo vi sia anche la preoccupazione di evitare che l'esercizio della giurisdizione nel Regno Unito in queste materie possa basarsi su criteri ritenuti inaccettabili negli altri Stati membri dell'Unione e dell'EFTA, con la conseguenza che i provvedimenti adottati vi risulterebbero

¹⁸ Sull'effetto del recesso del Regno Unito sul tribunale dei brevetti v. B. NASCIMBENE, *Brexit e Tribunale dei brevetti. Profili di diritto internazionale ed europeo*, in *Liber amicorum Angelo Davì*, Napoli, 2019, vol. III, p. 1897 ss.

non riconoscibili: i fori europei del consumatore e del lavoratore possiedono infatti un carattere imperativo il cui mancato rispetto potrebbe giustificare il rifiuto del riconoscimento¹⁹.

Al termine dell'*implementation period* tornerà invece ad applicarsi nei rapporti reciproci con gli Stati rimasti nell'Unione il regime previsto per gli Stati terzi, stabilito generalmente dalle norme nazionali oppure da eventuali accordi; le *Regulations* contengono in merito norme transitorie applicabili ai casi che saranno pendenti ed è molto probabile che gli altri Stati membri dovranno fare altrettanto riguardo alle questioni connesse con il Regno Unito.

Riprenderanno quindi effetto i vecchi trattati bilaterali sulla giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni, la cui efficacia era da considerarsi sospesa nel periodo di operatività del regime Bruxelles-Lugano: nelle relazioni con l'Italia tornerà dunque applicabile, in particolare, la Convenzione bilaterale del 1964, che ha un campo di applicazione piuttosto ampio²⁰; ove la Convenzione non si applichi, saranno invece naturalmente applicabili nel nostro paese le comuni norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze poste dalla l. 31 maggio 1995 n. 218.

Verrà pertanto reintrodotta per l'esecuzione delle sentenze la necessità di un apposito procedimento, che comporterà il controllo di un numero più ampio di requisiti per il riconoscimento ed inevitabilmente richiederà un certo dispendio di tempo e riuscirà più complesso, anche perché non si potrà più disporre degli utili formulari previsti dal sistema Bruxelles-Lugano. In dottrina si è addirittura preconizzato un possibile rafforzamento del limite dell'ordine pubblico, che nelle relazioni fra paesi UE e Regno Unito potrebbe perdere il proprio carattere "regionale" e diverrebbe pertanto più legato agli interessi particolari di ogni singolo Stato²¹.

Non è in vigore, al momento, un testo convenzionale multilaterale che preveda un regime simile a quello di Bruxelles-Lugano e sia aperto a tutti gli Stati: uno strumento di questo tipo è stato adottato dalla Conferenza dell'Aja il 2 luglio del 2019 ma non ha finora ricevuto alcuna ratifica. È naturalmente ancora

¹⁹ V. al riguardo, in particolare, l'art. 45, e), i), del regolamento Bruxelles I-*bis*. Anche se naturalmente negli Stati UE ed EFTA non si applicheranno più alle questioni collegate con il Regno Unito le norme del regime Bruxelles-Lugano, ma le norme interne (salve le poche eccezioni stabilite da quello stesso regime), si tratta pur sempre di principi in materia di giurisdizione che hanno ormai influenzato i diritti nazionali di praticamente tutti gli Stati membri. Ad esempio in Italia, come è noto, l'art. 3 della legge di diritto internazionale privato dispone che le norme interne in materia di giurisdizione sono modellate su quelle del regime Bruxelles.

²⁰ Convenzione fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, Roma, 7 febbraio 1964, il cui testo è disponibile in it.esteri.it. La Convenzione di Bruxelles del 1968 (art. 55) e i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I-*bis* (articoli 69 rispettivamente) espressamente dichiarano che essi sostituiscono, nei rapporti fra le parti contraenti, le convenzioni bilaterali fra due o più Stati membri espressamente elencate, tra le quali figura appunto la Convenzione tra Italia e Regno Unito. Le due Convenzioni di Lugano hanno identiche disposizioni. È appena necessario ricordare che le convenzioni bilaterali hanno continuato ad applicarsi alle decisioni riguardanti materie non incluse nel campo di applicazione del regime Bruxelles-Lugano.

²¹ V. le osservazioni di M. ABDEL WAHAB, *Brexit's Chilling Effect on Choice of Law and Arbitration in the United Kingdom*, p. 475 ss.

troppo presto per valutare se lo strumento avrà successo e se potrà regolare in futuro le relazioni fra gli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito. Rispetto al regime Bruxelles-Lugano, tale convenzione è comunque meno soddisfacente perché, fra l'altro, l'ampiezza del suo ambito di applicazione dipende da un complicato sistema di dichiarazioni e perché, d'altra parte, essa regola la giurisdizione soltanto in maniera indiretta, come mero requisito per il riconoscimento delle decisioni²².

Il Regno Unito ha nel frattempo aderito alla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro, della quale con il recesso dall'Unione avrebbe altrimenti cessato di far parte²³; gli effetti di tale adesione, depositata anticipatamente in maniera da consentire di evitare periodi di interruzione nel regime convenzionale²⁴, sono stati differiti più volte per adeguarli ai vari rinvii della Brexit che si sono succeduti. Il governo britannico ha dedicato all'adattamento alla Convenzione lo specifico strumento normativo delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Hague Convention on Choice of Court Agreements 2005) (EU Exit) Regulations 2018*. Rispetto al regime Bruxelles-Lugano, la regolamentazione dettata da questa convenzione ha una portata molto limitata; essa tuttavia riveste indubbia utilità perché garantisce nei rapporti con gli altri Stati contraenti gli effetti delle clausole di scelta del foro, e specificamente di quelle del foro inglese, attualmente contenute in moltissimi contratti commerciali. Per operare, la Convenzione richiede però come presupposto l'esistenza di un accordo di scelta che abbia carattere esclusivo e sia stato redatto o sia documentato in forma scritta (o su supporto durevole). Inoltre la Convenzione ha un campo di applicazione oggettivo alquanto ristretto, dal quale sono esclusi i contratti con i consumatori e i rapporti di lavoro nonché altre numerose materie elencate nell'art. 2, par. 2 (quali, fra l'altro, i trasporti, i diritti su beni immobili, i danni alle persone e alle cose, le questioni relative all'insolvenza, all'anti-trust e alla proprietà intellettuale diverse dal diritto d'autore), la cui mancata inclusione ne riduce significativamente la rilevanza pratica²⁵.

²² Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, L'Aja, 2 luglio 2019, in hchc.net; per un breve commento v. P. FRANZINA, A. LEANDRO, *La Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere: una prima lettura*, 11 luglio 2019, in <http://www.sidiblog.org/2019/07/11/la-convenzione-dellaja-del-2-luglio-2019-sul-riconoscimento-delle-sentenze-straniere-una-prima-lettura/>.

²³ La Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro è stata ratificata dall'Unione europea in nome dei suoi Stati membri, con l'esclusione della Danimarca – che ha però provveduto ad aderirvi autonomamente – ed è in vigore altresì in Messico, Montenegro e Singapore.

²⁴ Il Regno Unito si augura così di eliminare il rischio che insorgano difficoltà di applicazione temporale: il regime convenzionale si applica infatti solo quando l'accordo sulla scelta del foro è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato. Un problema potrebbe pertanto sorgere per gli accordi stipulati nel periodo in cui il Regno Unito era da considerarsi contraente in quanto membro dell'Unione, qualora si dovesse ritenere che la nuova adesione non costituisca prosecuzione di quella precedente. Quantunque un'interpretazione così restrittiva sia poco probabile, A. DICKINSON, *A View from the Edge*, Oxford Legal Studies Research Paper No. 25/2019, 15 marzo 2019, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3356549, par. C, suggerisce alle parti dei predetti accordi che vogliano evitare possibili difficoltà di provvedere a rinnovarli dopo che la nuova adesione sarà divenuta effettiva.

²⁵ V. l'art. 2, par. 2, della Convenzione; per una più dettagliata specificazione delle materie escluse v. F. RAGNO, *Forum Selection under the Hague Convention on Choice of Court Agreements - A European Perspective*, New York, 2018, p. 28 ss.

I primi commentatori delle conseguenze della Brexit sul regime Bruxelles-Lugano avevano identificato una serie di ipotesi, fra le quali la possibile reviviscenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 che, pur essendo stata sostituita dal regolamento Bruxelles I, è ancora in vigore nei rapporti con alcuni territori d'oltremare di Stati dell'Unione²⁶. Questa eventualità è ora comunque superata da quanto stabilito nelle stesse *Regulations*. Alcune delle altre possibili opzioni richiedono un negoziato con l'Unione le cui prospettive di successo appaiono per il momento difficilmente valutabili. Le soluzioni che possono sembrare più plausibili sono sostanzialmente due: l'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano oppure un accordo specifico fra Regno Unito, da un lato, e Unione europea – ed eventualmente Stati EFTA – dall'altro, modellato sul testo del regolamento Bruxelles I-bis. La prima opzione, sicuramente più semplice, è consentita dal testo della Convenzione di Lugano, che all'art. 70 regola l'adesione di Stati terzi precisandone all'art. 72 la procedura²⁷; la seconda possibilità, che incontra maggiore favore della prima, non è da escludere allo stato attuale, ma richiede naturalmente un negoziato specifico²⁸. In entrambi i casi, una delle questioni più difficili da affrontare sarebbe quella del valore delle decisioni interpretative della Corte di giustizia. Nel frattempo, è indubbio che il regime delineato dalle *Regulations* (ritorno al diritto nazionale o, ove esistano, alle convenzioni bilaterali e adesione alla Convenzione dell'Aja del 2005) segna un netto arretramento rispetto alla situazione attuale, come da più parti segnalato²⁹.

²⁶ Si veda l'analisi di P. BERTOLI, *La 'Brexit' e il diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 608 ss., per il quale peraltro il recesso dall'UE andrebbe considerato come un mutamento delle circostanze essenziale che, in base alle norme internazionali consuetudinarie sul diritto dei trattati, non consentirebbe la sopravvivenza della partecipazione del Regno Unito allo strumento; v. altresì J. ALBERTI, *La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit*, in *Eurojus*, 2019, p. 39; R. AIKENS, A. DINSMORE, *Jurisdiction, Enforcement and the Conflict of Laws in Cross-Border Commercial Disputes: What Are the Legal Consequences of Brexit?*, in *European Business Law Review*, 2016, p. 906; A. DICKINSON, *Back to the Future - The UK's EU Exit and the Conflict of Laws*, 31 maggio 2016, Oxford Legal Studies Research Paper No. 35/2016, in <https://ssrn.com/abstract=2786888>.

²⁷ V., sulla possibile adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano e sulle possibili controindicazioni, le osservazioni di M. AHMED, *Brexit and English Jurisdiction Agreements: The Post-Referendum Legal Landscape*, in *European Business Law Review*, 2016, p. 990 s.; A. DICKINSON, *Close the door on your way out*, cit., spec. paragrafi B e D; B. HESS, *The Unsuitability of the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge between the UK and the EU after Brexit*, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series, 2018/2, in www.mpi.lu.

²⁸ A favore di questa soluzione si pronunciano T. HARTLEY, *Brexit: what happens to international litigation?*, OUPblog, 24 luglio 2017, <https://blog.oup.com/2017/07/brexit-international-litigation>, E. LEIN, *Unchartered Territory?*, cit., p. 41, e M. POESEN, *EU-UK civil judicial cooperation after Brexit: Challenges and prospects for private international law*, 2nd LERU Brexit Seminar, Leuven, 17-18 novembre 2017, <https://lirias.kuleuven.be>, par. 19-21.

²⁹ Secondo M. DANOV, *Cross-Border Litigation in England and Wales: Pre-Brexit Data and Post-Brexit Implications*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2018, p. 163 ss., il Regno Unito perderà la propria attrattività come foro per le controversie internazionali; un'indagine condotta dallo studio legale Simmons & Simmons indica che il 50% dei clienti dello studio non britannici ha già manifestato l'intenzione di modificare la clausola di scelta del foro contenuta nei loro contratti commerciali per sostituire il foro inglese con altri. Per una più dettagliata presentazione del quadro delle regole applicabili quale risulta dopo l'adozione delle *Regulations* v. A. DICKINSON, *A View from the Edge*, cit., paragrafi C e D; v. altresì, per un'analisi del ruolo delle regole classiche del *common-law*, in particolare del *forum non conveniens*, nel diritto internazionale privato *post* Brexit, L. E. GILLIES, *Private International Law in a Post-Brexit UK: The Role of Residual Jurisdiction and Forum Non Conveniens*, 26 febbraio 2019, in <https://ssrn.com/abstract=3373869>.

L'uscita del Regno Unito dal regime Bruxelles-Lugano non è peraltro vista come un fatto unicamente negativo negli altri Stati membri, dato il vantaggio che ad essi potrebbe procurare il rafforzamento della loro posizione nel c.d. “litigation market” potenzialmente suscettibile di derivarne. Proprio per questo alcuni di tali Stati hanno anzi già istituito, o progettano di istituire, delle corti specialmente dedicate alle questioni commerciali internazionali alle quali gli operatori economici potrebbero essere incentivati a fare ricorso³⁰. Nate per offrire un foro alternativo all'arbitrato ma anche alla Commercial Court di Londra, queste nuove corti potrebbero ricevere impulso dall'incertezza legata alla circolazione delle decisioni inglesi e più in generale al venir meno di quelle forme di assistenza giudiziaria finora funzionante relative al regime delle notifiche, all'assunzione delle prove e all'esenzione dalla legalizzazione. In Germania è stato presentato un progetto riguardante una sezione speciale, operante in lingua inglese, del Landgericht di Francoforte, che potrebbe costituire uno degli elementi atti a corroborare il ruolo della città come nuova capitale finanziaria d'Europa. I prossimi anni consentiranno di valutare se queste iniziative avranno riscosso successo e se avranno intaccato l'attuale predominio delle corti inglesi.

4. Le *Regulations* riguardanti le norme uniformi europee in materia di procedura civile e di assistenza giudiziaria

³⁰ Un esempio è costituito dalla Netherlands Commercial Court, che opera ad Amsterdam dal 1° gennaio 2019, utilizza l'inglese come lingua processuale ed include anche una giurisdizione di appello; v. la presentazione in <https://netherlands-commercial-court.com>. Sulle varie iniziative intraprese da un certo numero di Stati al fine di attrarre verso i propri giudici le controversie commerciali internazionali v. M. REQUEJO ISIDRO, *International Commercial Courts in the Litigation Market*, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series, 2019/2, in www.mpi.lu; A. BIARD, *International Commercial Courts in France: Innovation without Revolution*, in *Erasmus Law Review*, 2019, p. 24 ss., il quale ritiene appunto che la Brexit costituisca il catalizzatore di tali innovazioni. Per una presentazione di queste nuove corti v. X. KRAMER, J. SORABJI (eds), *International Business Courts: A European and Global Perspective*, The Hague, 2019, disponibile in <https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462369719?q=business+courts&BoomToken=JrMB5g%2bH16jNYfNPeqPxuQ#9>; G. F. BELL, *The New International Commercial Courts - Competing with Arbitration. The Example of the Singapore International Commercial Court*, in *Contemporary Asia Arbitration Journal*, 2018/2, p. 193 ss. Si tratta peraltro di iniziative che sollevano delicate questioni politiche e giuridiche: mentre la Commercial Court di Londra è una giurisdizione inglese ordinaria, aperta a tutti, locali e stranieri (anche se nel 70% dei casi discussi innanzi ad essa almeno una delle parti è straniera), queste nuove corti si presentano invece come dedicate specificamente agli operatori del commercio internazionale, utilizzano una lingua diversa da quella ufficiale del paese in cui siedono e si distinguono per la presenza di giudici particolarmente competenti nelle materie del commercio internazionale, a volte anche stranieri; esse potrebbero pertanto essere percepite come dispensatrici di forme di giustizia “privilegiata”. Come scrive G. VAN CALSTER, *The Brussels International Business Court. A Carrot Sunk by Caviar*, in X. KRAMER, J. SORABJI (eds), *International Business Courts*, cit., p. 114, a proposito della mancata approvazione da parte del parlamento belga del progetto di corte commerciale internazionale da istituirsi a Bruxelles: “The label that was used to sink the court was that it would function as a ‘caviar court’, giving those who can afford it the luxury of a well-functioning and knowledgeable court, while – this was at least the impression created – leaving the ordinary citizen to navigate the intricate and slow world of Belgian courts in ordinary”.

A completamento del quadro normativo suddescritto si aggiungono poi altri provvedimenti, ugualmente concernenti gli aspetti processuali di carattere internazionale³¹. Con l'adozione delle *European Enforcement Order, European Order for Payment and European Small Claims Procedure (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018*, il Ministry of Justice “revoca” i tre atti dell’Unione europea che hanno dato vita ad alcune procedure specificamente destinate ad applicarsi a determinate categorie di controversie transfrontaliere: il regolamento 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, il regolamento 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il regolamento 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Anche in questo caso, il mancato mantenimento di tali procedimenti, ideati al fine di semplificare l’amministrazione della giustizia riguardo a controversie di indole internazionale relativamente semplici o di ridotta consistenza economica, è dovuto al fatto che il Regno Unito ritiene che non sia opportuno farli operare in assenza di reciprocità.

Anche il regolamento 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e il regolamento 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, vengono revocati dalle *Service of Documents and Taking of Evidence in Civil and Commercial Matters (Revocation and Saving Provisions) (EU Exit) Regulations 2018*, assieme alle norme analoghe che operano nei confronti della Danimarca: il motivo è, ancora una volta, il venir meno della condizione di reciprocità che è presupposto del funzionamento di questi strumenti. La Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e la comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e quella del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile torneranno quindi ad operare nei rapporti fra il Regno Unito e quegli Stati membri che ne sono parti, fra i quali è compresa l’Italia che le ha ratificate entrambe.

5. Le procedure d’insolvenza transfrontaliere

Nemmeno il regolamento europeo 2015/848 sulle procedure d’insolvenza transfrontaliere farà parte della *EU-retained law*. Le *Insolvency (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*, adottate il 30 gennaio 2019, revocano infatti l’applicazione del regolamento 2015/848, nonché quella del precedente regolamento 1346/2000, ed eliminano tutti i riferimenti a detti atti contenuti in varie parti della legislazione del Regno Unito. Provvedono però ugualmente a mantenere alcuni dei criteri giurisdizionali posti dalla normativa uniforme europea.

³¹ Al riguardo v. altresì P. BERTOLI, “Brexit” e il diritto internazionale privato e processuale, cit., p. 621 ss.

Molto è già stato scritto a proposito della cessazione dell'applicazione della normativa uniforme in materia di gestione delle crisi di impresa nel dopo Brexit³². Nel periodo di vigenza di tale disciplina nel paese il Regno Unito si è addirittura meritato l'appellativo di “Insolvency brothel of Europe” perché numerosi operatori economici in difficoltà hanno fatto ricorso all'espedito di spostarvi il proprio centro di interessi (il c.d. COMI: *center of main interests*) al fine di poter usufruire dei benefici offerti dalle regole processuali e dalla legislazione sostanziale ivi vigente³³. Infatti, malgrado l'adozione da parte dell'Unione di direttive in materia, le leggi interne dei diversi Stati membri sono sufficientemente divergenti da poter indurre gli imprenditori a valutare la convenienza di trasferire la sede dall'uno all'altro di essi per ottenere l'assoggettamento della procedura di liquidazione o, a seconda dei casi, di ristrutturazione al regime locale³⁴; la legislazione del Regno Unito prevede appunto in proposito alcune procedure, quali i *Company Voluntary Arrangements* o gli *Individual Voluntary Arrangements*, e contempla la possibilità di schemi transattivi che risultano particolarmente favorevoli per gli imprenditori in difficoltà, di modo che il trasferimento della sede nel paese può prospettarsi in diversi casi vantaggioso³⁵. Nel dopo Brexit due elementi renderanno poco probabile il mantenimento di questa posizione privilegiata: innanzitutto, i provvedimenti britannici non godranno più del riconoscimento a condizioni semplificate previsto dai regolamenti europei; inoltre, non opereranno più né il meccanismo della litispendenza, né l'organizzazione del coordinamento tra procedura principale ed eventuali procedure accessorie, con la conseguenza che si potranno ormai aprire in Stati membri dell'Unione procedimenti paralleli a quello avviato nel Regno Unito e da esso indipendenti. Inoltre, il venir meno del diritto di stabilimento potrebbe ostacolare i trasferimenti di sede e comunque, anche se la legislazione locale britannica continuasse ad ammetterli con facilità, i medesimi non sarebbero necessariamente riconosciuti come idonei anche allo spostamento del COMI da parte degli Stati rimasti membri dell'Unione, che potrebbero pertanto opporre

³² V. ad es. l'interessante e ben documentata analisi di L. CARBALLO PIÑEIRO, *Brexit and International Insolvency Beyond the Realm of Mutual Trust*, in *International Insolvency Review*, 2017, p. 270 ss., nonché quella di G. MCCORMACK, H. ANDERSON, *Brexit and its implication for restructuring and corporate insolvency in the UK*, in *Journal of Business Law*, 2017, p. 547 ss.

³³ V. per questa definizione un articolo del *Guardian* del 31 gennaio 2010, in <https://www.theguardian.com/business/2010/jan/31/insolvency-uk-law-bankruptcy-foreign>, e cfr. le osservazioni svolte in proposito da T. HOFFMANN, *The Brexit and Private International Law: An Outlook from the Consumer Insolvency Perspective*, p. 237, in D. RAMIRO TROITINO, T. TANEL KERIKMÄE, A. CHOCHIA (eds), *Brexit. History, Reasoning and Perspectives*, Cham, 2018, p. 237, e J. B. TRIBE, *Bankruptcy Tourism in the European Union – myth or reality?*, 18 maggio 2016, in <https://ssrn.com/abstract=2781500>.

³⁴ Sul fenomeno definito come “COMI-requalification” e sui motivi che si trovano per lo più a base delle scelte imprenditoriali di tal genere v. P. OMAR, *The Inevitability of Insolvency Tourism*, in *Netherlands International Law Review*, 2015, spec. p. 434 s. La versione riveduta del regolamento, adottata nel 2015, contiene peraltro un nuovo regime che dovrebbe in parte arginare questo fenomeno.

³⁵ V. L. CARBALLO PIÑEIRO, *Brexit and International Insolvency*, cit., spec. p. 271 ss.; per le possibili conseguenze della Brexit sui regimi di insolvenza v. M. LEHMANN, D. ZETZSCHE, *Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations between the EU and the UK*, in *European Business Law Review*, 2016, p. 1010 ss.

un rifiuto al riconoscimento delle decisioni assunte nel paese qualora la sussistenza della giurisdizione britannica venisse contestata³⁶.

6. Le regole sulla legge applicabile ai contratti e alle obbligazioni non contrattuali

Attualmente gli importanti regolamenti 593/2008, c.d. Roma I, e 864/2007, c.d. Roma II, costituiscono, com'è ben noto, la legislazione europea uniforme, e pressoché completa, sulla legge applicabile, rispettivamente, alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali. Si tratta di normative che possono applicarsi indipendentemente dalla reciprocità: il Regno Unito ha pertanto deciso di mantenerle quali *EU-retained law*. Le *Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019* apportano a tal fine alla legislazione britannica alcune modifiche che consentiranno di applicare nel paese in seguito alla Brexit disposizioni di contenuto corrispondente a quello dei due regolamenti³⁷. Tale soluzione era auspicata da più parti perché si tratta di due regimi equilibrati e ben collaudati³⁸. Gli Stati membri dell'Unione continueranno naturalmente, dal canto loro, ad applicare i regolamenti alle fattispecie collegate con il Regno Unito dal momento che le norme di conflitto in essi stabilite hanno carattere universale e riguardano quindi anche le situazioni collegate con Stati terzi³⁹. Si potrà dunque mantenere una sostanziale uniformità di regolamentazione. Come è ovvio, data la loro natura di atti europei, i due regolamenti Roma I e Roma II sono soggetti all'interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia, che si è già pronunciata in numerose occasioni a proposito di alcune delle disposizioni in essi contenute. Si potrebbe quindi temere, come è già stato segnalato⁴⁰, che l'applicazione unilaterale dei regolamenti da parte delle autorità britanniche, unita al fatto che il Regno Unito non

³⁶ V. al riguardo E. LEIN, *Unchartered Territory?*, cit., p. 44 ss.; sugli effetti della Brexit sulle attività imprenditoriali transfrontaliere v. A. KOKKINIS, *The Impact of Brexit on the Legal Framework for Cross-Border Corporate Activity*, in *European Business Law Review*, 2016, p. 959 s.

³⁷ Per una descrizione delle modifiche operate dalle *Regulations* e del contenuto e delle modalità di funzionamento delle nuove disposizioni v. A. DICKINSON, *A View from the Edge*, cit., par. B.

³⁸ Già nel documento del 22 marzo 2017 del Justice Committee della House of Commons, *Implications of Brexit for the justice system*, 22 marzo 2017, par. 29, in <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/750/75002.htm>, la conservazione del regime creato dai regolamenti Roma I e Roma II veniva considerata praticamente scontata. La richiesta di mantenere come *EU-retained law* i due regolamenti era stata formulata anche dal mondo economico: v., ad es., Financial Markets Law Committee, *Issues of Legal Uncertainty Arising in the Context of the Withdrawal of the U.K. from the E.U. - The Application of English Law, the Jurisdiction of English Courts and the Enforcement of English Judgments*, dicembre 2016, par. 3.3, p. 3, in www.fmlc.org; v. altresì in dottrina S. O'SULLIVAN, *Brexit and Choice of Law in the Law of Obligations*, in *Australian International Law Journal*, 2018, p. 77-96; M. PENADES FONTS, *Brexit and the Law Applicable Regime to Contractual and Non-Contractual Obligations*, in *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, 2017, p. 125-154; anche A. BRIGGS, *Secession from the European Union and private international law*, cit., pp. 4, 6 ss., pur considerando su un piano generale il recesso dall'UE come un'ottima opportunità per riprogettare il diritto internazionale privato nel Regno Unito, si esprime ugualmente in favore della conservazione dei regimi posti dai regolamenti Roma I e Roma II.

³⁹ Art. 2 del regolamento 593/2008 e art. 3 del regolamento 864/2007.

⁴⁰ V. per questi timori G. RÜHL, *Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters after Brexit: Which Way Forward?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2018, p. 124 s.

sarebbe più vincolato al rispetto delle decisioni della Corte di Lussemburgo, potrebbe avere per effetto il venir meno dell'auspicata uniformità nei rapporti tra il paese e quelli rimasti a far parte dell'Unione. Sebbene questo rischio almeno in parte sussista, non dovrebbe però essere sopravvalutato: innanzitutto, i due atti si applicano già da molti anni e si è quindi formata riguardo ai medesimi una ricca prassi che ha ormai dato soluzione alle questioni meno chiare, influenzando in proposito anche la giurisprudenza britannica; inoltre, lo stesso mantenimento dei regolamenti come *EU-retained law* dimostra la volontà del Regno Unito di conservare nel proprio sistema di diritto internazionale privato un regime uniforme che offra certezza alle transazioni internazionali, obiettivo raggiungibile solo se anche l'interpretazione e l'applicazione dei due strumenti mantiene carattere altrettanto uniforme.

7. La materia del diritto di famiglia: ritorno ad un regime basato sulle convenzioni internazionali di diritto internazionale privato uniforme

Con le *Jurisdiction and Judgments (Family) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019* il Regno Unito revoca i due regolamenti europei in materia di famiglia cui partecipa, cioè il regolamento 2201/2003, c.d. *Bruxelles II-bis*, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e il regolamento 4/2009 in materia di obblighi alimentari, nonché alcuni atti collegati⁴¹. Anche in questo caso la ragione risiede nel carattere di reciprocità del funzionamento dei due regolamenti che naturalmente non potrebbe essere mantenuto nel dopo Brexit a meno che non venga negoziato un apposito accordo al riguardo. Per quanto concerne la materia matrimoniale, le *Regulations* mantengono però sostanzialmente il ricco ventaglio di criteri giurisdizionali del regolamento *Bruxelles II-bis*, omettendo unicamente il criterio fondato sulla residenza abituale di uno solo dei coniugi in caso di domanda congiunta. Alla circolazione delle decisioni tornerà invece ad applicarsi nei rapporti fra il Regno Unito e i paesi membri dell'Unione che vi sono parti la Convenzione dell'Aja del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali. Ugualmente ritornerà applicabile nei predetti rapporti la Convenzione, pure dell'Aja, del 2007 relativa alla circolazione delle decisioni in materia di obblighi alimentari e al loro recupero all'estero. Quanto precede vale, in particolare, anche riguardo all'Italia, che è parte contraente delle due convenzioni.

⁴¹ Il Regno Unito, come indicato *supra*, nota 1, non ha partecipato alle cooperazioni rafforzate sulla cui base sono stati adottati il regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e i regolamenti 2016/1103 e 1104 concernenti rispettivamente i regimi patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate. Inoltre non è parte al Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. In queste materie ha quindi sempre applicato le proprie norme di conflitto interne. Per un'ampia analisi delle conseguenze della Brexit sul diritto internazionale privato e la cooperazione giudiziaria in materia di famiglia v. lo studio commissionato dal Parlamento europeo al gruppo di studiosi formato da M. Requejo Isidro, T. Amos, P. A. De Miguel Asensio, A. Dutta, M. Harper, *The Future Relationship between the UK and the EU following the UK's withdrawal from the EU in the field of family law*, ottobre 2018, in [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2018\)608834](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)608834).

Non v'è dubbio che la cessazione dell'applicazione del regolamento Bruxelles II-*bis* farà perdere ai giudici inglesi il rilevante ruolo da essi ricoperto nel campo dello scioglimento dei matrimoni, che ha consentito a Londra di essere considerata la capitale europea dei divorzi. Ne subiranno le conseguenze alcuni studi legali inglesi che hanno in questi anni messo in piedi un vero e proprio *business* in materia, attirando anche l'attenzione dei media⁴². D'altra parte, la concorrenza fra ordinamenti indotta dalle norme europee in questa materia, ed in particolare dall'ampio ventaglio di criteri giurisdizionali previsti dai regolamenti Bruxelles II e Bruxelles II-*bis*, ha avuto un certo ruolo anche nello stimolare la semplificazione delle procedure nei vari Stati membri dell'Unione: come è ben noto, sia in Italia che in altri paesi sono state rese meno rigorose le condizioni per ottenere il divorzio e sono state introdotte forme non giurisdizionali di disunione dei coniugi, particolarmente snelle e poco costose, rendendo così meno vantaggioso il ricorso a fori esteri⁴³.

Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, nelle relazioni con il Regno Unito si applicherà anche in materia di giurisdizione e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni la Convenzione dell'Aja del 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori, ratificata da tutti i paesi membri dell'Unione e le cui disposizioni già si applicano nei rapporti interni tra tali paesi alla sola determinazione della legge applicabile; in questo modo il riconoscimento dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, ed in particolare sull'affidamento e sul diritto di visita, risulterà peraltro più complesso di quanto avviene nell'attuale vigore del regolamento Bruxelles II-*bis*.

In materia di sottrazione internazionale di minori continuerà naturalmente ad applicarsi la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Cesserà tuttavia di operare per il Regno Unito, e quindi nei rapporti fra questo e gli Stati membri dell'Unione, l'insieme di disposizioni contenute nel regolamento Bruxelles II-*bis* che integra il funzionamento della convenzione; di conseguenza anche in questo caso le procedure volte al ritorno del minore non beneficeranno più degli

⁴² V. in proposito l'articolo *The 'Divorce Capital of the World' May Not Have That Title for Long*, apparso su *Fortune* 10 aprile 2019, in <https://fortune.com/2019/04/10/divorce-capital-world-brexite/>; per non lasciarsi sfuggire questa interessante fonte di reddito professionale (calcolato in circa 1 miliardo di sterline all'anno) gli studi legali inglesi stanno cercando di organizzarsi per il dopo Brexit: *Divorces could earn billions for Britain after Brexit*, in *The Sunday Times*, 5 gennaio 2020, in <https://www.thetimes.co.uk/article/divorces-could-earn-billions-for-britain-after-brexite-jn9xw3hsg>. Nell'attuale vigenza del regime stabilito dal regolamento si sono verificati numerosi casi nei quali la residenza abituale su cui è stata fondata la giurisdizione si è rivelata essere del tutto fittizia, tanto che ben 179 divorzi di coppie italiane pronunciati da diverse corti inglesi sono stati successivamente annullati quando si è scoperto, in maniera alquanto fortuita, che gli interessati risultavano tutti residenti allo stesso indirizzo, corrispondente, per di più, non ad una abitazione ma a una semplice casella postale (v. *Rapisarda v Colladon*, [2014] EWFC 35). Questo episodio induce a sospettare che nel Regno Unito il controllo dei presupposti della giurisdizione sia svolto in maniera piuttosto superficiale.

⁴³ Per considerazioni sulla presa in conto di queste forme semplificate di disunioni nel diritto internazionale privato dell'Unione europea v. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazioni e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, p. 756 ss.

strumenti offerti dalla normativa uniforme europea⁴⁴. Inoltre non sarà più disponibile nelle relazioni con il Regno Unito il sistema di mediazione facente capo al Coordinatore per i diritti dei minori che opera presso il Parlamento europeo ed offre, fra l'altro, assistenza ai genitori il cui figlio minore è stato trasferito in altro Stato membro, in particolare perseguendo una soluzione transattiva della questione. Si tratta, nel complesso, di un netto arretramento nelle condizioni di svolgimento della vita giuridica internazionale sia dei cittadini e dei residenti britannici che delle persone che entrano in contatto con essi⁴⁵.

Per quanto riguarda il settore delle obbligazioni alimentari, sempre nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca), l'applicabilità attuale del regolamento 4/2009 verrà sostituita da quella della Convenzione dell'Aja del 2007 sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia, che adesso opera solamente nelle relazioni con gli Stati terzi che ne sono parti. La Convenzione del 2007 è stata ratificata dall'Unione in nome dei suoi Stati membri (con l'esclusione della Danimarca) ed attualmente il Regno Unito ne è parte a questo titolo, ma – analogamente a quanto si è già visto per la Convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro – esso ha deciso di mantenersi vincolato alla medesima ed ha già proceduto a depositare il proprio strumento di ratifica, comunicando però, con successive dichiarazioni, che l'efficacia ne è sospesa fino al suo definitivo recesso dall'Unione⁴⁶. Il sistema convenzionale adottato dalla Conferenza dell'Aja nel 2007, seppure indubbiamente utile, non è altrettanto efficace di quello posto dal regolamento 4/2009: il riconoscimento basato sulle regole convenzionali non è infatti automatico, ma è sottoposto ad un'apposita procedura che

⁴⁴ Per osservazioni su queste ripercussioni che il recesso del Regno Unito dalla UE avrà in materia di sottrazione di minori v. N. LOWE, *What Are the Implications of the Brexit Vote for the Law on International Child Abduction*, in *Child and Family Law Quarterly*, 2017, p. 253 ss.; v. però, per un'opinione che minimizza le conseguenze del ritorno al solo regime dell'Aja, P. BEAUMONT, *Private International Law Concerning Children in the UK after Brexit: Comparing Hague Treaty Law with EU Regulations*, in *Child and Family Law Quarterly*, 2017, p. 213 ss. Per alcune analisi del sistema di coordinamento fra la Convenzione del 1980 e il regolamento Bruxelles II-bis v. R. ESPINOSA CALABUIG, *La sottrazione dei minori nell'Unione europea tra regolamento n. 2201/2003 e Convenzione de L'Aja del 1980*, in S. M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2008; F. PESCE, *Sottrazione internazionale di minori nell'Unione Europea: il coordinamento tra il Regolamento (CE) 2201/2003 e la Convenzione dell'Aja del 1980*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2011/1, p. 234 ss.; S. TONOLO, *La sottrazione dei minori nel diritto processuale civile europeo: il regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell'Aja del 1980 a confronto*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, p. 81.

⁴⁵ V. il documento della House of Lords *Brexit: justice for families, individuals and businesses?*, cit. *supra*, nota 2, p. 25, nel quale sono riportati giudizi estremamente favorevoli riguardo all'impatto nel Regno Unito del regolamento Bruxelles II-bis sui diritti delle persone e in particolare dei bambini; v. anche, per osservazioni generali, R. LAMONT, *Not a European Family: Implications of 'Brexit' for International Family Law*, in *Child and Family Law Quarterly*, 2017, p. 267 ss.

⁴⁶ Nei rapporti tra Regno Unito e Danimarca, non essendo quest'ultima parte della Convenzione, riprenderanno invece vigore altri due strumenti relativi alla materia: la Convenzione di New York del 1956 sul recupero degli alimenti all'estero e la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, ognuna con il proprio ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo. Tali due convenzioni potrebbero tornare tuttavia ad applicarsi, come indicato dall'*Explanatory Memorandum* allegato alle *Regulations*, anche nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione nell'ipotesi in cui per qualunque motivo, ed in particolare per motivi di efficacia temporale, la Convenzione dell'Aja del 2007 non dovesse sostituire completamente il campo di applicazione delle stesse.

implica alcuni controlli addizionali rispetto a quelli previsti dalla normativa uniforme europea⁴⁷. Si produrrà, di conseguenza, un allungamento dei tempi e si offriranno forse ai debitori di alimenti maggiori occasioni per sollevare obiezioni contro l'esecuzione dei provvedimenti a loro carico. È vero che nel Regno Unito già si erano levate perplessità sull'idoneità della procedura particolarmente snella prevista in materia dal regolamento 4/2009 a prendere adeguatamente in conto gli interessi, anch'essi naturalmente legittimi, dei debitori di alimenti⁴⁸; deve però segnalarsi che l'elaborazione dell'atto si era basata sulla lunga prassi sviluppatasi in proposito in materia dapprima con l'applicazione della Convenzione di Bruxelles e in seguito con quella del successivo regolamento Bruxelles I (operanti in materia di obbligazioni alimentari fino all'entrata in vigore del regolamento 4/2009) che aveva ispirato le disposizioni sulle quali tutti gli Stati membri dell'Unione, inclusa questa volta anche la Danimarca, avevano trovato la necessaria unanimità.

8. L'effetto della Brexit sul funzionamento di altre regole di diritto internazionale privato contenute nella legislazione europea: il caso dei mercati finanziari

La legislazione dell'Unione europea contiene poi altre disposizioni, oltre a quelle racchiuse negli atti specificamente adottati nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile, destinate a regolare particolari aspetti delle relazioni giuridiche transfrontaliere e sul cui operare il recesso del Regno Unito dall'Unione può avere ripercussioni. Un esempio particolarmente significativo riguarda il mercato degli strumenti finanziari, settore di grande rilevanza per l'economia britannica⁴⁹. La posizione di preminenza che il Regno Unito ha conquistato in materia potrebbe essere messa a rischio dal mutamento del quadro giuridico. Le imprese locali perderanno infatti il diritto al "passaporto" richiesto per operare nel mercato europeo, con la conseguenza che dovranno sottoporsi alla "valutazione di equivalenza" prevista dal titolo VIII del regolamento 600/2014 relativo ai mercati degli strumenti finanziari oppure spostare la sede in uno degli Stati membri, accettando peraltro di adeguarsi ai dettami della legislazione interna di quest'ultimo, dato che non potranno più beneficiare del diritto di stabilimento⁵⁰. A ciò si aggiunge un

⁴⁷ Sul funzionamento di questi due strumenti v. F. PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Roma, 2013; nella prospettiva propria dei giuristi del Regno Unito v. anche L. WALKER, *Maintenance and Child Support in Private International Law*, Oxford, 2015; con riferimento specifico alla situazione *post* Brexit v. A. DUTTA, *Brexit and International Family Law from a Continental Perspective*, in *Child and Family Law Quarterly*, 2017, p. 199 ss.; v. altresì P. BEAUMONT, *Private international law concerning children in the UK after Brexit*, cit., p. 228 ss.

⁴⁸ V. in particolare L. WALKER, *Maintenance and Child Support*, cit., spec. p. 105 ss.

⁴⁹ Dai dati resi noti dal governo britannico risulta che il settore impiega oltre un milione di lavoratori, genera il 7% del PIL complessivo e rappresenta il 12% delle entrate fiscali del paese; sugli effetti possibili della Brexit sui mercati finanziari, la House of Commons ha fatto predisporre uno specifico rapporto: *Brexit and financial services*, Briefing paper, 13 dicembre 2019, in <https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7628>.

⁵⁰ Anche se si deve presumere che le istituzioni finanziarie che hanno finora operato nel mercato europeo soddisferanno la richiesta valutazione di equivalenza, il Regno Unito potrebbe perdere però il proprio potere di attrazione nei confronti

altro elemento legato ad una norma di diritto internazionale privato contenuta nell'art. 46, par. 6, del suddetto regolamento 600/2014, la quale stabilisce che le imprese di paesi terzi devono “offrire” alle controparti mediante la formulazione di un'apposita clausola contrattuale, prima di fornire qualsiasi servizio o di svolgere qualsiasi attività nei confronti di clienti stabiliti nell'Unione, “di sottoporre eventuali controversie relative a tali servizi o attività alla giurisdizione di una corte o di un tribunale arbitrale in uno Stato membro”. Dopo il recesso dall'Unione, il Regno Unito dovrà essere naturalmente considerato come un paese terzo; anche se la disposizione menzionata prevede solo l'obbligo dell'impresa di formulare una “offerta”, non v'è dubbio che essa potrebbe avere per effetto il netto ridimensionamento del ruolo di Londra come foro per le controversie in materia di strumenti finanziari e probabilmente potrebbe anche contribuire a rendere meno attrattiva la scelta di una sede britannica per gli operatori del settore⁵¹, a meno che non venga raggiunto un accordo specifico con l'Unione europea su questo aspetto.

9. Osservazioni conclusive

Come si è anticipato all'inizio di questa indagine, il panorama dell'assetto che assumerà il diritto internazionale privato e processuale in Europa in seguito alla Brexit è ormai pressoché interamente delineato, anche se non ancora definitivo. Malgrado la cessazione di vigore nel Regno Unito della maggior parte dei regolamenti europei in materia e dei provvedimenti connessi, non si tratterà comunque di un ritorno al passato. Come si è visto, le *Regulations* britanniche finora adottate mantengono alcune delle regole europee, in particolare quelle sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali, nonché quelle che stabiliscono un regime protettivo in materia di giurisdizione sui contratti conclusi dai consumatori e sui contratti di lavoro. Il governo britannico si è anche affrettato a ratificare due convenzioni dell'Aja – quella del 2005 sugli accordi di scelta del foro e quella del 2007 sul recupero degli alimenti all'estero – sulla cui elaborazione lo spirito del diritto internazionale privato europeo ha esercitato una forte influenza. Si può inoltre presumere che questi lunghi anni di convivenza lasceranno la loro

degli operatori di Stati terzi, ai quali poteva finora assicurare il rilascio del necessario “passaporto” garantendo con ciò ad essi l'accesso alla libera prestazione dei servizi finanziari in tutti gli Stati membri; v. al riguardo F. CAPRIGLIONE, *Incidenza della Brexit sui rapporti bancari e finanziari*, in *federalismi.it*, n. 16/2017; N. MOLONEY, *Brexit and Financial Services: (Yet) Another Re-Ordering of Institutional Governance for the EU Financial System?*, in *Common Market Law Review*, 2018, p. 179 ss.; M. LEHMANN, D. ZETZSCHE, *Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations*, cit., p. 1016 ss. Per osservazioni sulle possibili ripercussioni del recesso britannico dall'Unione sulla stabilità finanziaria in Europa e sui provvedimenti assunti in particolare in Italia v. D. SABBATINI, F. VERGARA CAFFARELLI, *Misure di contingenza per una Brexit senza accordo nel campo dei servizi bancari e finanziari: il d.l. 25 marzo 2019 n° 22*, in *federalismi.it*, 2019/23.

⁵¹ M. LEHMANN, D. ZETZSCHE, *Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations*, cit., p. 1020 s., segnalano che fino ad oggi il Master Agreement dell'International Swaps and Derivatives Association, che regola la maggior parte dei contratti sui derivati, si limitava a prevedere la scelta fra il foro di Londra e quello di Manhattan; per potersi applicare a clienti europei, tale previsione dovrà dunque essere integrata; sulla necessità di modificare corrispondentemente tutti gli accordi esistenti v. B. HESS, *Back to the past*, cit.

impronta sul sistema di diritto internazionale privato che si applicherà nel Regno Unito, anche perché i suoi giudici in carica attualmente si sono formati su concezioni in buona parte diverse da quelle di chi li aveva preceduti; non è pertanto irragionevole supporre che almeno alcuni di essi non nutriranno soverchio entusiasmo per il ritorno all'esercizio della giurisdizione sulla base di istituzioni quali, ad esempio, il *forum non conveniens* – ancorché questo abbia continuato ad operare riguardo alle questioni non regolate dal diritto europeo – dopo che è stata ampiamente verificata l'utilità di criteri scritti, certi e predeterminati per la sicurezza della vita internazionale delle persone e delle transazioni commerciali.

Nel corso del negoziato sulle future relazioni fra Unione europea e Regno Unito che dovrebbe aprirsi tra breve è da prevedersi che verrà valutata la possibilità di un accordo che possa efficacemente sostituire il regime Bruxelles-Lugano, per il quale l'interesse è sicuramente forte per tutte le parti interessate e che potrebbe consistere, come da più parti anticipato, o in un accordo *ad hoc* o nell'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano. In mancanza di una di queste due soluzioni, lo scenario che si prospetta alla luce delle *Regulations* finora adottate consiste sostanzialmente nel ricorso agli strumenti convenzionali esistenti, in particolare alla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro e, ove esistano, alle convenzioni bilaterali. È peraltro anche possibile che l'eventuale mancato raggiungimento di un accordo possa fungere da stimolo all'accettazione da parte sia degli Stati dell'Unione europea, sia del Regno Unito, della recentissima Convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, che potrebbe sostituire nelle relazioni fra le parti il regolamento Bruxelles I-*bis*. Si tratterebbe tuttavia, per i motivi che si sono accennati⁵², di una soluzione decisamente meno soddisfacente, la cui attuazione richiederebbe, fra l'altro, una volontà politica e tempi tecnici forse addirittura superiori a quelli necessari per pervenire ad un accordo diretto fra l'Unione (ed eventualmente gli Stati EFTA) e il governo britannico.

In ogni caso, il ruolo della Conferenza dell'Aja e degli strumenti in seno ad essa elaborati nel corso dei suoi lunghi anni di attività potrebbe avere un positivo rilancio e stimolare anche una più vasta partecipazione di Stati terzi a vantaggio di una più ampia diffusione delle normative uniformi contenute in tali strumenti: questa sembra tuttavia essere l'unica nota positiva in uno scenario che potrebbe avere per effetto immediato di reintrodurre non lievi ostacoli alla vita internazionale degli individui e delle imprese nelle relazioni fra il Regno Unito e gli Stati che continueranno a far parte dello spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale.

⁵² Cfr. *supra*, par. 3, testo corrispondente alla nota 22.